

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1071

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BOFFARDI e LOPEZ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1993

---

Recupero integrale del complesso monumentale  
di San Giovanni di Prè a Genova

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di consentire il recupero integrale - e quindi il completamento di un recupero avviato da diversi anni - del complesso monumentale della Commenda e della chiesa di San Giovanni di Prè, un complesso di grandissima rilevanza storico-architettonica che ha dovuto sopportare, specialmente nel corso di questo secolo, appropriazioni e trasformazioni abusive da parte di privati senza scrupoli e spesso oggettivamente favoriti dall'inerzia e dalla complicità delle amministrazioni pubbliche e dalle sovrintendenze locali.

L'invadenza della speculazione privata non solo ha sottratto spazi e manufatti di grande significato per la lettura unitaria del complesso ma ha determinato altresì cedimenti strutturali della parte pubblica del manufatto minacciandone la stabilità a meno di realizzare, come più volte è stato fatto, opere urgenti di sostegno.

Vale la pena di riprendere la storia del sito riassumendo sia pure in modo succinto, le ragioni che sono alla base del presente provvedimento.

Attorno all'anno 1000, le grandi città di mare del Mediterraneo furono attrezzate per favorire i viaggi dei pellegrini in Terrasanta. La Commenda era una specie di ostello-ospedale che accoglieva i pellegrini diretti o provenienti dalla Palestina. Fu creata e gestita sino al Cinquecento dai Cavalieri Gerosolimitani che più tardi presero il nome di Cavalieri di Malta. Di questo tipo particolare di edifici sono rimasti qua e là spezzoni e ruderi. Solo la Commenda di Prè è arrivata ai giorni nostri quasi integra. È un severo edificio di forme ogivali del periodo di transizione in cui l'arte gotica si trova fusa alla romanica dell'alto medioevo in un armonico contrasto. L'imponenza e la suggestione dell'insieme architettonico del

monumento, così legato alla storia di Genova, lo rendono uno dei più caratteristici ed apprezzati della città. Della Commenda si ha la prima notizia nel 1098 allorché le reliquie di San Giovanni Battista vennero qui provvisoriamente collocate. L'edificio ha avuto il privilegio, forse unico, di ospitare tre Papi: Urbano V, che nel 1367 si fermò una quindicina di giorni di ritorno da Avignone e diretto a Roma; Gregorio XI, che nel 1377, circondato da tutte le autorità, celebrò in San Giovanni di Prè la funzione di ringraziamento per il suo definitivo ritorno da Avignone a Roma; e Urbano VI, che nel 1385-1386 vi rimase per più di quindici mesi insieme alla Curia Romana (caso unico con Avignone).

La chiesa di San Giovanni di Prè fu costruita presumibilmente nel 1180, come risulta dalla lapide posta alla base del campanile.

Alla costruzione del complesso intervennero quasi sicuramente i maestri Antelami e presumibilmente anche maestranze straniere provenienti dalla Terra Santa al seguito dell'Ordine Gerosolimitano.

È una chiesa unica nel suo genere, unica in tutto il mondo, per una peculiarità: la volta, come il resto, è fatto di pietra. I Cavalieri Gerosolimitani quando ne ordinarono la costruzione vollero stupire il mondo di allora sfidando i capolavori del passato non con l'arditezza delle strutture, ma con il materiale usato. La chiesa di San Giovanni di Prè era già in origine composta da due aule sovrapposte, quella superiore ad uso esclusivo dei Cavalieri Gerosolimitani e quella inferiore, che costituiva la Chiesa per i pellegrini, aperta al culto per la popolazione del Borgo di Prè. Il porticato che affiancava la chiesa verso il monte e che comunicava direttamente con il chiostro e col cimitero fu, a partire dal '500, chiuso

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per essere adattato ad Oratorio. Nel 1731 fu capovolto l'orientamento della chiesa superiore, di impianto romanico basilicale a tre navate, ormai avulsa dal complesso ospitaliero (già trasformato in alloggi privati) ed investita di funzioni esclusivamente parrocchiali. Fu realizzato quindi l'ingresso verso il Borgo di Prè, nel centro della curva absidale col portale di marmo oggi esistente e fu collocata un'abside che occupa tutta la prima campata, contrapposta a quella originaria. La chiesa inferiore, le cui tre navate corrispondono alla sola navata centrale di quella superiore, fu successivamente occupata da oratori per poi essere utilizzata come ricreatorio, il cui aspetto attuale corrisponde al periodo trecentesco allorchè le fu attribuito il titolo di Cappella di S. Ugo, valorizzandone gli spazi interni. A partire dal '700 furono realizzati interventi legati alla rapida evoluzione urbanistica della zona che trasformarono definitivamente il complesso. I fianchi esterni della chiesa furono sopraelevati per inserire, sopra le navate laterali, dei locali che, nel lato a mare, ospitano l'alloggio del parroco e, in quello a monte, l'albergo «Aquila Reale». Infatti nel 1896 l'ex Palazzo Pinto si allargò creando una costruzione sopra l'abside della chiesa a ridosso del campanile. La costruzione, su tre piani, che oggi ospita le camere dell'albergo «Aquila Reale», poggia sulla chiesa e sulle fondamenta dell'oratorio e crea un contrasto evidente e deturpante. È un peso che ha provocato un cedimento del muro laterale della Chiesa e la spaccatura dei locali sottostanti. Nei primi anni del '900, per contenere le larghe crepe che si erano aperte nella volta, furono costruiti tre grandi archi. Nel 1936, durante i lavori di restauro all'interno della Chiesa, si avvertì un cedimento del muro perimetrale della stessa: furono allora installati tre grandi tiranti che legano i due muri perimetrali, quello di destra con quello di sinistra e si provvide ad eliminare i due altari addossati al muro. Nonostante questi tentativi di ridare stabilità al monumento, nel 1986, nel corso di nuovi restauri, risultò compromessa la staticità della volta e si riscontrò uno spostamento di 7-8 centimetri del muro perimetrale della Chie-

sa, lato via Prè. All'inizio del 1953 il parroco riuscì ad interessare il Ministro della pubblica istruzione, onorevole Antonio Segni, sulla necessità di salvare e restaurare il complesso monumentale che ospitava magazzini, negozi, laboratori artigianali, abitazioni e i due alberghi «Aquila Reale» e «Stella», nonostante fosse sottoposto ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089. Il Ministero si dichiarò favorevole al restauro a queste condizioni: il Comune doveva eseguire gli espropri necessari sue spese e lo Stato avrebbe provveduto a quelle del restauro. Il complesso, a cose fatte, sarebbe divenuto proprietà del Comune. Dopo snervanti trattative tra Ministero e Comune durante ben cinque anni, con decreto in data 8 novembre 1958, il Ministero della pubblica istruzione, in base al combinato disposto delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 1° giugno 1939, n. 1089, dichiarò la pubblica utilità dei lavori inerenti al restauro del complesso monumentale, nonchè delle espropriazioni a favore del Comune di Genova stabilendo in dieci anni (scadenti il 7 novembre 1968) il termine finale per il perfezionamento delle espropriazioni e l'esecuzione dei lavori. Con istanza del 23 settembre 1968 il Comune chiese la proroga di un anno per l'ultimazione della procedura espropriativa e tre anni per l'ultimazione dei lavori. Con decreto datato 12 dicembre 1968 (a termini scaduti) il Ministero della pubblica istruzione prorogò i termini fino all'8 novembre 1969 per gli espropri e fino all'8 novembre 1971 per l'ultimazione dei lavori. Con istanza del 23 ottobre 1969 il Comune chiese un'ulteriore proroga e il Ministero della pubblica istruzione intervenne prorogando i termini all'8 novembre 1971 per le espropriazioni e all'8 novembre 1972 per i lavori. Con decreto del prefetto di Genova n. 42903 del 13 luglio 1971 venne pronunciato l'esproprio a favore del Comune di tutti gli immobili che non erano stati nel frattempo acquisiti in via amichevole. Il Comune avrebbe dovuto prendere in consegna i locali per metterli a disposizione della Soprintendenza, esecutrice dei lavori di restauro. Ciò avvenne, tranne per i locali appartenenti agli alberghi «Stella» e «Aquila

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Reale» i cui proprietari, oltre ad impugnare in sede giudiziaria l'indennità di esproprio, fecero ricorso al Consiglio di Stato chiedendo l'annullamento dell'intera procedura espropriativa, in quanto il decreto di proroga era intervenuto dopo la scadenza dei termini e quindi per essere divenuta inefficace, ai sensi dell'articolo 13, ultimo comma, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, l'ottenuta dichiarazione di pubblica utilità. Il Consiglio di Stato accolse l'istanza proposta dai ricorrenti e, con ordinanza in data 19 novembre 1971, sospese l'efficacia del decreto di esproprio sicchè, scaduto il termine finale fissato per l'esecuzione dei lavori (8 novembre 1972) non sarebbe stato possibile proseguire l'esproprio se non attraverso una nuova dichiarazione di pubblica utilità. Nel periodo stabilito inizialmente per procedere all'esproprio (8 novembre 1958-7 novembre 1968) avvennero alcuni fatti sconcertanti:

- nel 1962-63 l'albergo «Aquila Reale» effettuò dei mutamenti interni. Si costruì un nuovo pilastro e si trasferì la cucina in quella parte che si trova sopra la sacrestia della chiesa;

- verso la fine del 1963, vista la lentezza con cui procedevano i lavori, il parroco andò a sollecitare il soprintendente affinché chiedesse una proroga in tempo utile al Ministero della pubblica istruzione. Il dottor Ugo Marulli, incaricato della pratica in Comune, convinto - a quanto sembra - che la proroga non sarebbe stata concessa, presentò l'istanza soltanto il 23 settembre 1968 e successivamente, forse per non essere costretto a giustificare il suo operato, chiese ed ottenne il suo trasferimento;

- a metà circa del 1967 il parroco don Mazzarello che seguiva i lavori giornalmente, apprese dalla viva voce del soprintendente architetto Mazzino che nonostante il geometra Magnasco dell'assessorato ai lavori pubblici del Comune, settore espropri, gli avesse trasmesso l'autorizzazione, egli non avrebbe proceduto all'occupazione dei locali dell'albergo in quanto non aveva la certezza che il Comune, poi, avrebbe pagato. Questo episodio pone serie perplessità sull'operato del soprintendente del tempo.

Considerato che l'ultimo atto del Comune riguardante gli espropri risale al 12 dicembre 1967, è evidente che lo stesso non fece rispettare il decreto ministeriale e favori di fatto gli albergatori, tanto che nel 1985-86 l'albergo «Aquila Reale» eseguì indisturbato ulteriori lavori nei fondi appartenenti al complesso monumentale e quindi vincolati. Il 28 luglio 1986 il Comune presentò un piano di recupero del complesso della Commenda che nulla aveva a che fare con quello del 1958, infatti prevedeva: «la conservazione di quella parte dell'albergo "Aquila Reale" che si compenetra con la chiesa di San Giovanni di Prè per taluni spazi di servizio posti sopra la navata destra e gravante sulla stessa e sulla sacrestia con un corpo aggiunto adibito a stanze d'albergo». Entro il termine successivo di trenta giorni vennero presentate delle osservazioni da parte della Chiesa e del soprintendente architetto Semino dove si ribadì che le soluzioni prospettate dal Comune avrebbero risolto solo parzialmente i problemi in quanto non avrebbero eliminato il peso dei volumi gravanti sulla Chiesa nè, pertanto, le cause del dissesto.

Purtroppo non si tenne conto delle osservazioni e il consiglio comunale approvò il nuovo piano di recupero rinviando i provvedimenti sui volumi gravanti sulla navata al corso dell'opera e accogliendo così l'espressione di intenti della giunta che poi si mostrò priva di coerenza.

La stessa occasione della celebrazione delle «Colombiane» del 1992 costituì per la Commenda e la chiesa di San Giovanni di Prè un ulteriore ma parziale recupero e i nodi connessi al contenzioso tra chiesa e albergo (ma in realtà si tratta di un contenzioso tra interessi della cultura e della storia di una città e interessi economici di un privato), combattuti con tanta passione per decenni dall'anziano parroco don Mazzarello sono rimasti irrisolti.

È per riconoscere l'interesse generale e il dovere di assunzione di una grande responsabilità dello Stato nella battaglia civile e spesso solitaria dell'anziano sacerdote, che viene presentato il disegno di legge in oggetto.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il complesso monumentale di San Giovanni di Prè in Genova, costituito dall'antica Commenda dell'Ordine ospitaliero di San Giovanni di Gerusalemme e dalla chiesa di San Giovanni di Prè, è monumento di particolare interesse artistico e storico.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero per i beni culturali e ambientali procede, previa verifica della consistenza del complesso monumentale, all'adeguamento del vincolo, già posto ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sul complesso e sulle singole parti che lo compongono, al fine di consentire la salvaguardia ed il recupero architettonico del monumento nella sua globalità.

## Art. 2.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Genova procede all'acquisizione delle singole parti del complesso monumentale di San Giovanni di Prè ancora in possesso di privati.

2. Il completamento degli interventi di recupero architettonico e di restauro del complesso monumentale di San Giovanni di Prè, ivi compresa l'eliminazione delle superfetazioni, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 8 novembre 1958, da parte del Comune di Genova, con l'assistenza tecnica della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Genova, dovrà avvenire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, entro un anno dalla predetta data di entrata in vigore, la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Genova redige il progetto

esecutivo delle opere necessarie per il completamento degli interventi.

3. La disposizione di cui al comma 2 costituisce dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza dei lavori ivi previsti, ai sensi delle vigenti leggi.

#### Art. 3.

1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, è autorizzata per ciascuno degli anni 1994 e 1995 la spesa di lire 500 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. All'onere di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, derivante dal comma 1, si provvedere utilizzando per gli stessi anni 1994 e 1995 l'accantonamento relativo alla rubrica «Ministero per i beni culturali e ambientali», iscritto nel bilancio triennale dello Stato a legislazione vigente 1993-1995 tra i fondi per provvedimenti legislativi in corso di parte capitale, di cui all'allegato C/3.